

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Giustizia (II)

Resoconto di Giovedì 7 giugno 2012

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai. *(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 giugno 2012.

[Federico PALOMBA](#), *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 giugno prossimo. Dà atto quindi che hanno espresso il parere sul provvedimento in esame le Commissioni VI e XIV. In particolare, la VI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione e la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. Sospende brevemente la seduta in attesa che anche le Commissioni I e X esprimano il parere.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.

[Federico PALOMBA](#), *presidente*, dà atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione.

[Roberto CASSINELLI](#) (PdL), *relatore*, con riferimento al parere della Commissione XIV contesta con decisione che l'ordinamento comunitario osti ad una scelta del legislatore nazionale di sottoporre a riserva l'attività di consulenza legale, se svolta professionalmente. Basti al riguardo considerare la Direttiva *Bolkestein* (2006/123/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010). Ai sensi di uno specifico considerando, il n. 88, sono compatibili con la direttiva sistemi normativi nazionali che addirittura sottopongano a riserva l'attività di consulenza legale: «La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati». Il che accade, per esempio, in Portogallo, con la legge 24 agosto 2004 n. 49. Ciò che importa sottolineare è che la disposizione appena citata conferma come un Paese possa introdurre una simile riserva di attività in conformità al diritto comunitario.

Non sono mancate pronunzie giudiziali che hanno riconosciuto – già allo stato attuale della legislazione vigente – la soggezione a riserva dell'attività svolta professionalmente. Si consideri innanzitutto il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'articolo 348 c.p. (e a ben vedere dall'intero impianto dell'assetto normativo delle professioni regolamentate), cioè quello della «necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione, o indegni di esercitarla»; «la libera professione, per la sua naturale attitudine a soddisfare bisogni collettivi rilevanti anche per l'interesse generale della comunità, e per la funzione di mediazione che spesso svolge tra lo Stato e il cittadino, ha una rilevanza sociale e pubblica». Così, espressamente, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1151/02. Da qui la distinzione tra atti riservati espressamente dalla legge agli iscritti negli albi, ed atti non riservati ma comunque caratteristici della professione ed il cui compimento può essere considerato libero solo se non condotto in forma sistematica ed organizzata, e dietro corrispettivo. Solo, insomma, se non è svolto in modo professionale. Più recentemente, la Corte di

Cassazione – con la sentenza n. 9237/2007 della terza sezione civile – ha superato l'ambiguità sul sistema delle competenze professionali, dovute alla tradizionale incertezza sulla ripartizione tra prestazioni «riservate» e prestazioni «protette». Come afferma la Corte, «le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti ai relativi albi».

Quanto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, osserva che il principio di libera concorrenza è da tempo oggetto di bilanciamento con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali. Di recente, in materia di farmacie, può essere utile ricordare la fondamentale pronuncia del 19 maggio 2009 (nella causa C-531/06): la restrizione all'accesso alla gestione delle farmacie comunali – contestata dalla Commissione all'Italia – è giustificata sulla base della tutela del diritto alla salute.

Sull'articolo 16, comma 4, rileva che si tratta di una misura che serve ad evitare l'abuso del diritto comunitario di stabilimento, in modo che di esso facciano uso effettivamente i professionisti stranieri che hanno reale interesse a stabilirsi in Italia, e non cittadini italiani che, non riuscendo ad abilitarsi in Italia, passano per lo più attraverso l'ordinamento spagnolo per avvantaggiarsi delle meno selettive modalità di accesso ivi vigenti. Si potrebbe eventualmente precisare che il periodo «congruo» corrisponde ad un determinato numero di mesi.

[Federico PALOMBA](#), *presidente*, dà atto che la X Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Roberto Cassinelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Federico PALOMBA](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.